

lia, a peso di oro fino, per un prezzo di circa £ 22 e ciò compie il problema nei confronti dei contratti stipulati in dollari con la clausola oro.

Riguardo alla questione, è poi da considerare che molti degli assicurati dell'epoca della svalutazione del dollaro, corrisposero i premi in moneta italiana, ma per un importo pari all'esatto valore dell'oro quale poteva rilevare dalle quotazioni del franco svizzero. In altri termini, hanno corrisposto i premi secondo un cambio oscillante tra il 20 e il 22. Altri assicurati, invece, hanno adottato un cambio fisso di circa 19, quale risultava nel 1933.

Semberebbe opportuno adottare un criterio che, senza obbligare a notevoli operazioni di controllo, offra agli assicurati un trattamento equo in modo da non dare luogo a contestazioni. Seguendo tale concetto si potrebbero adottare i seguenti procedimenti:

- a - per i franchi svizzeri oro, la stessa quotazione del franco svizzero carta nel giorno 24 agosto 1936-XIV;
- b - per i dollari e per i contratti in cui gli assicurati abbiano di loro iniziativa adottato un cambio fisso, lo stesso cambio spontaneamente applicato;
- c - per i dollari oro e per i contratti in cui gli assicurati abbiano fedelmente eseguito il prezzo dell'oro tra 20 e 22, adottare il prezzo cui la Banca d'Italia